

GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO NEL NETWORK R.I. 28/9/2016 PER VERIFICA E CONDIVISIONE PROCEDURE DI GESTIONE DELL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE

PROCEDURE DI CONTROLLO

A) ISCRIZIONI

Modulo "AA" di autocertificazione requisiti artigiani: fare attenzione che in caso di compilazione della pratica da parte dell'intermediario sia scelta l'opzione corretta. Nel caso di titolare privo di firma digitale si accetta la scansione del modulo "AA" con firma autografa del titolare con documento identità. Nel caso in cui sia il titolare a firmare digitalmente la pratica non si ritiene necessario il modulo di autocertificazione, quindi se manca non si sospende la pratica. In caso di pratica presentata dall'intermediario priva del modulo di autocertificazione "AA" richiederlo e sospendere la pratica per 10 giorni per l'integrazione; se l'intermediario non provvede entro il termine concesso si evada l'istanza (indicando nelle note della ricevuta che si procede pur in mancanza del modulo) sia perché l'applicativo Starweb per l'invio della pratica richiede necessariamente la compilazione del " riquadro AA" - contenente l'autocertificazione del possesso dei requisiti "artigiani" - sia perché ciò è in linea con precedente valutazione del Servizio Regionale (si veda determina Regionale n. 2131/2013) che ha considerato la mancata allegazione del modulo "AA" all'istanza come non ostativa all'iscrizione all'AiA . A tale riguardo, poiché l'obbligatorietà di compilazione del riquadro "AA" è certo solo con l'applicativo Starweb, occorre prestare attenzione nel caso in cui siano le pratiche siano realizzate con applicativi quali "Fedra" o simil-Starweb ed in tal caso chiedere l'allegazione del modulo "AA"

B) MODIFICHE

B.1). In caso di modifiche che si ritiene comportino la perdita dei requisiti artigiani viene avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio con le modalità dell'art. 3 bis della LR 1/2010. In mancanza dell'adempimento da parte dell'impresa il Dirigente adotta il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'Albo artigiani e IVS. Nel caso in cui la denuncia di fatti modificativi sia presentata solo al RI attendere 30 gg. per accertare l'omissione della denuncia all'AiA prima di attivare il procedimento.

C) CANCELLAZIONI

C.1) Richieste di cancellazione retroattiva di oltre un anno. Si conferma la procedura seguita in base alle indicazioni della Regione, valutando che la cessazione della partita IVA effettuata "ora per allora" non sia di per sé un elemento probante in via esaustiva ai fini della cancellazione retroattiva di oltre un anno. Tale elemento viene considerato utile ma non esaustivo, pertanto deve essere associato ad altra documentazione comprovante la cessazione dell'attività dalla data dichiarata . Non essendo obbligatoria la chiusura della partita IVA sarà da valutare caso per caso se, per accettare la

cancellazione retroattiva senza chiusura IVA, sia utile/sufficiente verificare in Punto Fisco che non risultino dichiarazioni fiscali. In mancanza di chiusura della partita IVA sarà possibile accettare, in alternativa, documentazione riportante elementi oggettivi (ad esempio cancellazione dall'INAIL o stato di reclusione) a supporto della richiesta di cancellazione retroattiva. Tenere presente che l'INPS comunque abbuona i contributi artigiani solo per gli ultimi tre anni (fatta salva la prescrizione quinquennale).

Casi particolari di cancellazioni retroattive:

C.1.1) impresa RI e AiA con inizio attività coincidente dall'origine: in caso di cancellazione retroattiva ab origine deve essere prodotta documentazione comprovante il mancato esercizio dell'attività dalla data indicata. In mancanza di documentazione a riprova, si sospenderà la pratica e – trascorso inutilmente il termine concesso si procederà al rifiuto dell'istanza.

C.1.2) cancellazione retroattiva solo AIA di impresa già precedentemente iscritta al RI. Per la cancellazione retroattiva della sola posizione AiA deve presentare documentazione idonea (in relazione al motivo della cancellazione) che comprovi la mancanza dei requisiti artigiani. In mancanza si adotta il provvedimento di rifiuto della cancellazione AiA.

C.1.3) cancellazione retroattiva entro l'anno: non si chiede nessuna documentazione fatto salvo che la fattispecie non rientri nel caso di cui al punto C.1.1

C.1.4).cancellazioni “di annullamento” di posizione artigiana (IVS): possono essere accettate richiamando, per quanto riguarda l'istruttoria, a quanto indicato nel punto C.1.1) delle cancellazioni retroattive.

C.2) Società in scioglimento con liquidazione: nel caso non sia presentato il modello “S5” di cessazione attività e/o cancellazione dall'AiA non si procede automaticamente alla cancellazione. In tale evenienza occorre verificare se a seguito della nomina liquidatore/i o variazione dell'organo amministrativo (in SRL), permangono i requisiti della maggioranze dei soci operanti o dei soci amministratori ed in tal caso non si attiva il procedimento di cancellazione d'ufficio. Se invece a seguito della liquidazione vengono a mancare i requisiti delle maggioranze richieste dei soci operanti e amministratori si avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio (si veda la decisione assunta nel verbale del Network RI del 30/06/2011).

**C.3)** cancellazione d'ufficio dall'AiA dell'impresa che denunci solo al RI la cessazione di parte delle attività restando iscritta al RI con attività “non artigiana”. In base ad indicazioni della Regione (Direttiva regionale prot. 176830 del 20/07/2011) se non viene presentata istanza di cancellazione dall'AiA per perdita dei requisiti, si procede d'ufficio sospendendo l'istruttoria della pratica e chiedendo, con il “diario messaggi” dell'applicativo “Scriba”, di integrarla con la richiesta di cancellazione dall'AiA. (richiesta da considerare quale avvio di procedimento). Trascorso il termine concesso, in mancanza di quanto richiesto, si procedere alla cancellazione d'ufficio dall'AiA. **Da approfondire nella prossima riunione del Network**

C.4) modifica dei patti sociali di società artigiana con l'uscita di uno o più soci partecipanti che non comporti di per sé la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'AiA della società. Caso nel quale nella pratica RI di variazione si omette la cancellazione dalla previdenza artigiana della persona o delle persone interessate. Si ritiene di confermare la prassi seguita - corrispondentemente a quanto indicato dalla Direttiva regionale prot. 294369 del 26/11/2013 – provvedendo d'ufficio alla cancellazione del singolo socio dall'IVS in quanto evidente che la perdita della qualità di socio rende incompatibile il mantenimento dell'iscrizione previdenziale. Tale procedura si applica anche nel caso analogo di uscita di soci operanti di SRL.

C.5) iscrizione al RI dell'apertura del fallimento: cancellare d'ufficio dall'AiA procedendo secondo quanto indicato con la Direttiva CRA del 20 luglio 2011 (a meno che non vi sia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio).

C.6) cancellazioni d'ufficio ex DPR 247/2004: imprese iscritte all'AiA si cancellano con il decreto del Giudice del Registro, senza alcuna comunicazione al Servizio regionale .

C.7) cancellazione di impresa di autotrasporto cancellata dall'Albo autotrasportatori - cancellazione del GDR determina anche la cancellazione automatica dall'AiA.

In via generale qualunque provvedimento di cancellazione dell'impresa dal RI o di cancellazione di tutte le attività determina anche l'automatica cancellazione dall'AiA.

D) PROCEDURE DI ADOZIONE PROVVEDIMENTI A SEGUITO SEGNALAZIONE DI ENTI (INPS, INAIL, DTL, ecc.)

D.1) Segnalazione di impresa (tipicamente individuale), non iscritta neppure al RI che presumibilmente ha le caratteristiche per l'iscrizione all'AiA. Problema più generale che riguarda la possibilità d'iscrizione d'ufficio al RI di impresa individuale in assenza della "Comunicazione Unica" . Poichè in primo luogo non si ritiene iscrivibile al RI in mancanza di "Comunica" e dell'indirizzo PEC, in caso di segnalazione si procederà ad invitare il soggetto a presentare domanda d'iscrizione al RI ed all'AiA; se non provvede non si procede oltre ai fini dell'iscrizione rispondendo in tal senso all'Ente segnalante..

D.2) Segnalazioni di sovrapposizioni contributive per periodi di poche settimane o pochi mesi ( 2- 3 mesi) inframmezzati nel corso dell'anno solare ed eventualmente ripetute per più anni. Ciò comporterebbe la perdita e riacquisto della qualifica AiA nel corso di uno più anni con la necessità di più iscrizioni e cancellazioni all'AiA. In tali casi si ritiene opportuno confermare l'iscrizione dell'impresa all'AiA mantenendo così il medesimo "numero" Albo, riportando nel campo delle informazioni supplementari artigiane (che risultano anche nel certificato artigiano) la movimentazione di iscrizione e cancellazione IVS. Per quanto riguarda la comunicazioni IVS si invia all'INPS una comunicazione riepilogativa perchè non è possibile utilizzare "PARD" per fornire i dati di tale movimentazione. Da sottolineare che in casi simili di brevi periodi di sovrapposizione contributiva la Regione si è sempre

pronunciata a favore del mantenimento dell'iscrizione IVS (si veda ad esempio la Determinazione n. 17226 del 2/12/2015).

D.3) Segnalazione INPS di sovrapposizioni contributive di lunga durata nell'arco dell'anno solare (4 - 5 mesi). Si propone l'adozione del criterio di valutazione generale in base al quale si conferma la qualifica artigiana se la posizione previdenziale "artigiana" nell'arco dell'anno solare risulta confermata per almeno 27 settimane - o di almeno il 51% nel caso di periodi di lavoro infra annuali - mantenere l'iscrizione all'AiA. **Da approfondire nella prossima riunione del Network le implicazioni e se, adottata tale valutazione sia opportuno rispondere all'INPS con nota che potrebbe essere sintetizzata con la frase: < si conferma l'iscrizione negli elenchi previdenziali artigiani, fatte salve le contribuzioni obbligatorie di natura diversa> Inoltre da valutare se sia necessario dare pubblicità di tale orientamento sul sito della CCIAA nella sezione delle informazioni sull'artigianato.**